

UFFICIO SEGRETERIA COMANDO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Oggetto: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO SENTENZA N. 4135/2025 (RG N. 31168/2024) - SENTENZA N. 4344/2025 (RG N. 8080/2025) - SENTENZA N. 76/2016 (RG N. 92/2014) – SENTENZA N. 1053/2024 (RG N. 38387/2023) - SENTENZA N. 5552/2025 (RG N. 48965/2024)- SENTENZA N. 3087/2025 (RG N. 30983/2024)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato che:

- a seguito di atto di citazione in appello dei signori M.K.C. e B. M. con l'avvocato T.V., avverso la sentenza n. 7106/2023 pubblicata in data 6.3.2024 del Giudice di Pace di Milano – Sez. II Civ. - relativa al rigetto dell'opposizione al verbale di violazione del Codice della Strada n. 1634/V/2022 elevato dalla Polizia Locale del Comune di San Donato Milanese – il Tribunale di Milano – Sezione 1^a Civile in funzione di Giudice di Appello con la sentenza n. 4135/2025 del 21.5.2025:

-in riforma della sentenza n. 7106/2023:

1. accoglieva l'opposizione proposta da M.K.C. e M.B. avverso il verbale di contestazione n. 1634/V/2022 annullando ogni ulteriore conseguenza;

2. condannava il Comune di San Donato Milanese a rifondere agli appellanti le spese del primo grado di giudizio, liquidate in euro 450,00 per onorari (da maggiorarsi di rimborso forfettario spese generali CPA e IVA) nonché le spese del giudizio di appello liquidate in euro 1.300,00 per onorari (da maggiorarsi di rimborso forfettario spese generali CPA e IVA) e in euro 382,50 per anticipazioni;

3. Per quanto sopra, mediante comunicazione dell'avvocato T.V., in nome e per conto degli appellanti, veniva specificato l'importo complessivo delle suddette spese pari ad euro 2.475,50 (per spese generali, cassa avvocati 4%, spese esenti ex articolo 15 DPR 633/1972 considerato il regime fiscale del legale forfettario, pertanto esente IVA); tale importo, come da richiesta del legale medesimo, si chiedeva di riversare direttamente all'unico conto corrente della signora M.K.C.;

- a seguito di ricorso del signor D.A.D., avverso verbali di violazione del Codice della Strada n. V/13950U/2024 e n. V/19771S/2024 elevati dalla Polizia Locale del Comune di San Donato Milanese, il Giudice di Pace di Milano – Sez. IV Civ. Con la sentenza n. 4344/2025 del 22.07.2025 definitivamente pronunciando:

- condannava il Comune di San Donato Milanese alla refusione delle spese sostenute dal ricorrente quantificate in euro 45,50 (per contributo unificato);

- a seguito di ricorso dell'avvocato F.A., avverso cartella esattoriale n. 01720140001053782 di Agenzia Entrate Riscossione Benevento (già Equitalia Sud Spa Benevento), avente ad oggetto verbale di violazione del Codice della Strada n. 82530/D/2010 elevato dalla Polizia Locale del Comune di San Donato Milanese, il Giudice di Pace di Benevento (ex Ufficio di Colle Sannita), definitivamente pronunciando con sentenza n. 76/2016 – di cui al protocollo n. 25982/2025 ricevuto dall'ente in data 19.6.2025:

- condannava il Comune di San Donato Milanese al pagamento delle spese di lite liquidate in euro 120,00 per compenso ex DM 55/14, parametrati ai sensi dell'art. 91 C.P.C. oltre euro 59,50 per spese oltre il 15% di spese generali CPA ed IVA come per legge, con attribuzione in favore del

procuratore costituito;

- mediante comunicazione PEC del 31.07.2025 da parte dell'avvocato F.A., veniva specificato l'importo complessivo delle suddette spese pari ad euro 205,02 (euro 120,00 per competenze, oltre euro 18,00 per spese generali al 15%; euro 5,52 per CPA 4%; euro 59,50 per anticipazioni ed euro 2,00 per bollo; importo calcolato in regime forfettario, esente IVA, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 190/2014 come modificata dall'articolo 1 comma 9 della Legge 145 del 30.12.2028); Si specifica che in merito alla tempistica del ricevimento della sentenza in questione, sebbene emessa nell'anno 2016, è stata ricevuta da questo Ente con prot. 25982 del 19.06.2025 a seguito di accorpamento degli uffici tra il Comune di Colle Sannita e il Comune di Benevento che ha presumibilmente ritardato la comunicazione della medesima. Essendo il credito oggetto di sentenza ancora esigibile, poiché non prescritto, si ritiene pertanto dovuto.

- a seguito di ricorso della signora P.M. avverso quattro verbali di violazione del Codice della Strada, elevati dalla Polizia Locale del Comune di San Donato Milanese, il Giudice di Pace di Milano – Sezione Seconda con la sentenza n. 1053/2024 del 5.2.2024 definitivamente pronunciando:
 - condannava il Comune di San Donato Milanese al pagamento delle spese di lite, da liquidarsi a favore della parte ricorrente per un importo di euro 43,00 (per contributo unificato);

- a seguito di ricorso del signor F.R. con l'avvocato D.L., avverso verbale di violazione al Codice della Strada n. V/12831U/2024 elevato dalla Polizia Locale del Comune di San Donato Milanese, il Giudice di Pace di Milano – Sezione Seconda con la sentenza n. 5552/2025 del 25.09.2025 definitivamente pronunciando:

- accoglieva il ricorso e per l'effetto condannava il Comune di San Donato Milanese al pagamento delle spese di lite a favore del difensore del ricorrente per un importo pari ad euro 43,00 per spese ed euro 278,00 per onorari oltre accessori.

Tale importo veniva meglio specificato con comunicazione (pec del 4.10.2025) dall'avvocato D.L. nel seguente modo:

- euro 278,00 per compenso professionale; euro 41,70 per spese generali 15% ex art. 2 D.M. 55/2014; euro 12,79 CAP 4%; euro 43,00 per spese (anticipazioni), così per un importo complessivo pari ad euro 377,49 (operazione effettuata in regime forfettario, esente IVA, ai sensi dell'articolo 1 co.54/89 Legge 190 del 23.12.2014);

- a seguito di ricorso del signor S. D. L., con l'avvocato R. M. - avverso i verbali di violazione al Codice della Strada n. V/16921S/2024 e n. V/17910S/2024 elevati dal Comando di Polizia Locale del Comune di San Donato Milanese – il Giudice di Pace di Milano con sentenza n. 3087/2025 del 9.5.2025 definitivamente pronunciando:

- accoglieva il ricorso del ricorrente

- condannava il Comune di San Donato Milanese al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 193,00 (di cui euro 43,00 per spese ed euro 150,00 per compensi professionali), oltre rimborso forfettario e accessori di legge;

- a seguito di comunicazione del 17.10.2025 dell'Avvocato R.M., l'importo complessivamente dovuto in forza della suddetta sentenza nei confronti del ricorrente S.D.L. veniva meglio specificato nel seguente modo: imponibile euro 150,00; +15% r.f. pari ad euro 22,50; + 4% CPA pari ad euro 6,90 per un importo di euro 179,40; +IVA al 22% pari ad euro 39,47 per un importo di euro 218,87; oltre spese esenti pari ad euro 43,00, così per un importo complessivo pari ad euro 261,87 (regime forfettario, esente IVA ai sensi della Legge 190/2014).

Evidenziato che:

- il pagamento delle dette somme oggetto delle relative sentenze essendo impreviste, in quanto non programmate – mediante specifica copertura finanziaria – nel Bilancio di previsione del

Comune di San Donato Milanese, sono da ritenersi quale debito fuori Bilancio e sono pari a;

- euro 2.475,50 (sentenza n. 4135/2025 Tribunale Ordinario di Milano);
- euro 45,50 (sentenza n. 4344/2025 Giudice di Pace di Milano);
- euro 205,02 (sentenza n. 76/2016 Giudice di Pace di Benevento – ex Ufficio di Colle Sannita);
- euro 43,00 (sentenza n. 1053/2024 Giudice di Pace di Milano);
- euro 377,49 (sentenza n. 5552/2025 Giudice di Pace di Milano);
- euro 261,87 (sentenza n. 3087/2025 Giudice di Pace di Milano);

così per un totale complessivo pari ad euro 3.408,38.

Preso atto che:

l'articolo 194 comma 1 del TUEL (Decreto legislativo n. 267/2000 s.m.i.) prevede che: con deliberazione consiliare di cui all'articolo 193 comma 2 con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a) sentenze esecutive;
- b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituti, nei limiti degli obblighi derivanti da studio, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
- c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal Codice Civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;
- d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191 nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;

Considerato che:

in tema di riconoscimento di debito fuori bilancio, in particolare derivante da sentenze, si è più volte espressa la Corte dei Conti secondo cui: "il preventivo riconoscimento del debito da parte dell'Organo Consiliare – disposto espressamente dall'articolo 194 comma 1 lett. a) del T.U.E.L. (Decreto legislativo n. 267/2000 s.m.i.) – risulti necessario anche nell'ipotesi di debiti derivanti da sentenza esecutiva, per loro natura caratterizzati da assenza di discrezionalità per via del provvedimento giudiziario a monte che, accertando il diritto di credito del terzo, rende agevole la riconduzione al sistema di bilancio di un fenomeno di rilevanza finanziario maturato all'esterno di esso" (così, Deliberazione n. 18/2016/PAR; Deliberazione n. 29/2018/PAR; Deliberazione n. 73/2018/PAR; Corte dei Conti, Sez. Lombardia Deliberazione n. 40/2022).

Rilevato che:

pertanto è necessario provvedere al riconoscimento del debito fuori bilancio – relativamente alle spese di giustizia suddette - complessivamente pari ad euro 3.408,38.

Ritenuto pertanto di provvedere al riconoscimento del debito fuori bilancio, di cui in oggetto;

Visto l'articolo 23 comma 5 della Legge n. 289 del 2002 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato);

Visto il parere del Collegio dei Revisori dei Conti ai sensi dell'articolo 239 comma 1 del T.U.E.L. espresso con verbale n 15 del 17/11/2025;

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto espressi dal dirigente del servizio interessato e dal Dirigente del servizio finanziario, ai sensi dell'art.49 comma 1 D.Lgs.267/00;

Con voti:
Presenti: n.
Votanti: n.
Favorevoli: n.
Contrari: n.
Astenuti: n.

espressi in forma palese con sistema elettronico come da allegato

DELIBERA

per tutto quanto sopra esposto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 194 comma 1 lett.a) del T.U.E.L.:

- la legittimità del debito fuori bilancio complessivamente pari ad euro 3.408,38;
- di stabilire che detta spesa verrà imputata al capitolo del Bilancio n. 110023/0 fondo rischi soccombenze;
- di disporre l'invio del presente provvedimento agli organi di controllo e alla competente Procura della Corte dei Conti ai sensi dell'articolo 23 comma 5 della Legge n. 289/2002

**Sottoscritta dal Dirigente
(ZACCONI SAMANTA)
con firma digitale**